

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 24 settembre 2020

Sul disegno di legge:

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, composto da 115 articoli, suddivisi in VIII Capi, in materia, rispettivamente, di lavoro, coesione territoriale, di salute e scuola, università ed emergenza, di eventi sismici, di sostegno e rilancio dei diversi settori dell'economia, di misure fiscali e recante disposizioni finali;

considerato che le numerose misure a sostegno delle imprese sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e in base alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo (*Temporary Framework*) per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, che consente agli Stati membri di istituire, fino al 31 dicembre 2020, regimi di aiuti alle imprese che non erano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio;

ricordato che il predetto *Temporary Framework* è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile 2020 con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la ricerca scientifica e per il sostegno all'occupazione (2020/C 112 I/01), l'8 maggio 2020 con la Comunicazione C(2020) 3156 sul sostegno al capitale delle imprese e per gli investimenti nelle transizioni verde e digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03);

rilevato che, in particolare, l'articolo 62 prevede che le regioni, province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possano estendere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, e che tale estensione è in linea con la citata ultima modifica al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottata il 2 luglio 2020 con la Comunicazione C(2020) 4509 sull'estensione alle piccole e micro imprese anche se in difficoltà già prima del 31 dicembre 2019 (2020/C 218/03);

rilevato che l'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, di attuazione alla direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, e che, al riguardo, la modifica recepisce un'osservazione formulata in coerenza con il dettato della direttiva nel parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo, volta a chiarire che l'istanza di apertura della procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato,

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con i seguenti rilievi:

1) l'articolo 2 estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti la disciplina sulla cassa integrazione in deroga, stabilita in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo la durata del trattamento, i requisiti di reddito, le competenze amministrative in materia e le risorse finanziarie. Riguardo al periodo oggetto del trattamento, limitato complessivamente a nove settimane, si prevede che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possano autorizzare fino a tredici settimane di trattamento. Considerato che i periodi di sospensione dell'attività sportiva professionistica hanno riguardato l'intero territorio nazionale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare il limite di durata, sotto il profilo della parità di trattamento tra i lavoratori in questione residenti nelle diverse regioni. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere forme di sostegno per i lavoratori e le lavoratrici che traggono dallo sport la loro fonte di reddito prevalente anche se appartengono a discipline o campionati non professionisti, per esempio nel caso di molti sport femminili;

2) similmente, l'articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità, da parte dei lavoratori residenti o domiciliati nelle "zone rosse", di raggiungere il luogo di lavoro, la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, entro determinati limiti. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare il trattamento con le altre regioni, considerato che nel periodo temporale in oggetto sono stati adottati provvedimenti (anche da parte di enti territoriali) di contenimento e di divieto di allontanamento riguardanti territori anche di altre regioni oltre a quelle oggetto della misura;

3) l'articolo 22 istituisce il "Fondo per la formazione delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione e a incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne iscritte all'Assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che svolgono attività nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico. Considerato che il citato articolo 7 della legge n. 493 del 1999 fa riferimento alle "persone di età compresa tra 18 e 67 anni", valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la misura anche agli uomini rientranti nella medesima fattispecie e di aggiungere tra le misure oggetto dell'intervento strumenti di sostegno all'occupabilità delle persone coinvolte;

4) l'articolo 53, al comma 3, prevede un rifinanziamento del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pari a 200 milioni di euro, destinato al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture. Il comma 5 ne individua la copertura attingendo alle risorse del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Considerato che il successivo articolo 55 riapre i termini per la richiesta da parte degli enti locali delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della PA, ponendo la relativa copertura a carico del medesimo Fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni concernenti il medesimo Fondo, anche al fine di non mettere a repentaglio la velocità di pagamento della PA rispetto ai crediti aperti.

Tommaso Nannicini